CAMERA DEI DEPUTATI N. 3769

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, STRUMENDO, BRUZZANI, PALLANTI, BELLOCCHIO, RAVASIO, SERRENTINO

Presentata il 14 maggio 1986

Rivalutazione dell'anzianità pregressa dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'11 luglio 1980 viene pubblicata la legge n. 312 che accorda ai dipendenti civili e militari dello Stato, ivi comprese le aziende autonome (Ferrovie dello Stato e Poste e Telegrafi) l'attribuzione di lire 800 per ogni anno di attività svolta per tutti coloro che erano in servizio alla data del 1° luglio 1977 e successivamente collocati a riposo.

Successivamente, vari contratti di categoria hanno rivalutato tale somma di lire 800 portandola a circa 4.000 lire per ogni anno lavorato, ma solo per il personale in attività di servzio. Per le ferrovie la legge in parola fu la n. 426 del 1982.

Il 17 maggio 1985 entra in vigore la legge n. 141 che all'articolo 7 prevede il ricalcolo dell'anzianità pregressa per tutti gli esonerati ex dipendenti civili e militari dello Stato. Ne rimangono esclusi ferrovieri e post-telegrafonici esonerati dal 2 luglio 1977 al 30 dicembre 1980.

La legge finanziaria del 1986 prevede l'estensione dei benefici dell'anzianità pregressa (articolo 4 legge n. 426 del 1982) al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 e ne copre il relativo onere finanziario nell'allegata tabella B (Ministero del tesoro).

Come conseguenza rimangono esclusi dal beneficio in oggetto i pensionati ferrovieri e post-telegrafonici collocati a riposo dal 2 luglio 1977 al 30 giugno 1979. (E solo loro !).

Si ritiene pertanto giusto per non creare una discriminazione rispetto agli altri pensionati civili e militari esonerati in pari data e rispetto ai colleghi pensionati della stessa categoria esonerati in data successiva estendere la rivalutazione dell'anzianità pregressa anche ai ferrovieri e postali collocati a riposo dal 2 luglio 1977 al 30 giugno 1979.

A tal fine si presenta l'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – 1. Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 e 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica prevista dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987 ».

ART. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in dieci miliardi per l'anno 1986 ed in venti miliardi per l'anno 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. " Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.